

COMMISSIONI RIUNITE

ISTRUZIONE E BELLE ARTI (VIII) — LAVORI PUBBLICI (IX)

1.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE DEGAN

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	1
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 461 (2241-ter)	1
PRESIDENTE	1, 8, 9
ACHILLI	14
BOTTA	5, 9, 11
CASTIGLIONE, <i>Relatore per la VIII Commissione</i>	2, 7, 9, 11
FINELLI	6
GIGLIA	10
GIORDANO	13
GIUDICEANDREA	4
GUARRA	14
PADULA	9
SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	8, 11
TANI	12
TRIVA	9, 10
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	14

La seduta comincia alle 10,40.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Giannantoni e Carrà sono rispettivamente sostituiti dai deputati Brini e Di Puccio.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (2241-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641 ».

Onorevoli colleghi, mentre la II e la VI Commissione, investite del parere, hanno dichiarato di non esprimersi in merito, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo precedente, che il Comitato ristretto ha ulteriormente ridotto

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

e modificato nella giornata di ieri; ed altrettanto ha fatto la V Commissione bilancio. Vorrei però dare lettura ai colleghi della seconda parte di quest'ultimo parere: « La Commissione bilancio rappresenta, per altro l'assoluta difficoltà in cui viene a trovarsi ogni qual volta è chiamata ad esaminare, per il parere sulle conseguenze finanziarie, ponderosi fascicoli di emendamenti, trasmessi il giorno precedente o addirittura con poche o pochissime ore di preavviso.

La Commissione segnala, al riguardo, che non potrà più consentire, per l'avvenire, di prendere in considerazione proposte di modifica elaborate dalle competenti Commissioni di merito, se queste non risulteranno pervenute con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione della Commissione, e tale comunque da assicurare una valutazione approfondita di tutte le questioni implicate, e quindi un giudizio ponderato sulle conseguenze finanziarie ».

Tengo a precisare che mai, prima d'ora, avevamo sollecitato la Commissione bilancio a pronunciarsi *ad horas*, e che questa volta è stato necessario per l'urgenza di approvare il provvedimento e per l'importanza della modifica proposta, per cui lo stanziamento passa da 200 a 250 miliardi.

Comunque, a parte il commento, il parere espresso dalla V Commissione bilancio è favorevole. Aggiungo che il relatore per la IX Commissione, onorevole Calvetti, si è dovuto allontanare da Roma per motivi familiari, per cui la sua assenza è giustificata.

L'onorevole Castiglione, relatore per la VIII Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTIGLIONE, Relatore per l'VIII Commissione. Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta congiunta dell'VIII e della IX Commissione, il Governo avanzò la proposta — nell'ambito dei lavori che stavamo conducendo per l'elaborazione della legge ordinaria di intervento pluriennale per l'edilizia scolastica — di varare un provvedimento-stralcio di intervento, al fine di consentire il completamento di quelle opere che erano state già programmate ed avviate in base alla legge n. 641 del 1967, e che per varie ragioni (che non credo sia necessario qui ripetere, in quanto a tutti ben note) sono rimaste incomplete e prive dei necessari finanziamenti per la loro ultimazione.

Il Comitato ristretto, che su proposta del Governo ha subito cominciato a discutere e a lavorare, ha innanzitutto esaminato l'ambi-

to entro il quale questo provvedimento-stralcio avrebbe dovuto operare.

Tra le opere completate dalla legge n. 641 del 1967, vi sono alcune per le quali si è completata la fase degli esami tecnici e dell'approvazione dei relativi progetti, e che si trovano ora in fasi diverse: o in corso di appalto, o di completamento, o addirittura pronte per essere appaltate, ma che hanno incontrato intralci per sopravvenuti aumenti di prezzo. C'è poi un'altra categoria di opere, per le quali non si è giunti al decreto di approvazione, ma che in parte però hanno già i progetti pronti o presentati presso i competenti organi istruttori. In molti casi queste opere non sono arrivate alla fase del decreto di approvazione perché, mancando i finanziamenti, gli stessi provveditori alle opere pubbliche non hanno ritenuto di stimolare il completamento delle procedure di approvazione, con l'emanazione del relativo decreto.

Secondo i dati che ci sono stati forniti inoltre risultano le opere per le quali non è stato emesso il decreto di approvazione. È stata quindi preoccupazione dei colleghi in sede di comitato ristretto di verificare le possibilità (nel momento in cui con il provvedimento stralcio finanziamo il completamento delle opere già concretamente avviate) di allargare l'intervento anche a quelle opere che entro un breve termine (tre o sei mesi) fossero in grado di completare l'*iter* di approvazione, con la presentazione dei progetti e con la dimostrazione della disponibilità delle aree.

L'analisi del Comitato ristretto ha portato alla conclusione di non ammettere quest'ampliamento, non tanto perché non si considerasse opportuno favorire situazioni in cui ci fosse comunque la possibilità di avviare rapidamente opere ammesse nei programmi della citata legge n. 641, quando perché — riaprendo i termini di presentazione e di approvazione dei progetti — avremmo dato via libera ad un meccanismo che non era possibile quantificare con esattezza: avremmo cioè rischiato di provocare una corsa alla ripresentazione di progetti anche da parte di chi in realtà non era pronto per la fase attuativa, ma veniva stimolato da una disposizione agevolativa per la riapertura dei termini. C'era inoltre in questo modo il pericolo di non creare una situazione certa di intervento, con la relativa sicurezza finanziaria per le opere meritevoli di essere completate e condotte a termine. Si è pertanto ritenuto preferibile restare nell'ambito dell'ipotesi originaria pro-

posta dal Governo, cioè di limitare l'intervento previsto nel provvedimento-stralcio di finanziamento a quelle opere che hanno già ottenuto almeno il decreto di approvazione.

All'articolo 1 del testo sottoposto oggi al nostro esame si specifica di quali opere si tratta: opere già iniziate, o che si trovino in fase di appalto, o che siano state appaltate, o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione all'entrata in vigore della legge che ci accingiamo ad approvare.

A questo punto si può porre il problema di quello che avverrà delle opere che non sono arrivate a queste fasi, ma che hanno avuto i finanziamenti nel riparto della legge n. 641 del 1967: opere per le quali dunque esiste un finanziamento, che però resta fermo e non più operante. La risposta a questa domanda (che è poi anche la valutazione concordemente emersa nel Comitato ristretto) è che noi dovremo senz'altro prevedere — in sede di definizione della legge ordinaria — il recupero di questi fondi, nella misura in cui resteranno inutilizzati, per assegnarli alle regioni; queste ultime, nel curare poi l'attuazione dei previsti programmi regionali di edilizia scolastica, provvederanno a redistribuire le somme, valutando le priorità già previste nel piano della legge n. 641 del 1967.

La seconda considerazione che ci ha portato a non allargare l'ambito delle opere ammesse a fruire dei benefici previsti dal presente provvedimento-stralcio si riferisce al fatto che non c'è alcuna sicurezza che il finanziamento, inizialmente previsto in 200 miliardi — e che il Comitato ristretto ha ritenuto di portare a 250 miliardi — sia sufficiente a coprire l'esigenza di completamento delle opere nell'ambito delle somme stanziare. Si era anzi dovuto pensare — nell'ipotesi discussa di allargare le opere ammesse anche agli enti che presentassero i progetti entro tre o sei mesi — alla possibilità di consentire poi con norme specifiche l'intervento dei provveditori alle opere pubbliche per ridurre o variare i progetti, se le somme degli appalti in aumento portassero, come conseguenza l'insufficienza dei fondi.

Si è deciso, alla fine, di puntare su un obiettivo esattamente opposto: quello cioè di assicurarsi che con questo provvedimento-stralcio almeno un aspetto della citata legge n. 641 venga ad essere definito; di avere quindi la certezza che, almeno per le categorie di opere elencate dall'articolo 1 del testo al nostro esame, sia garantito il completamento, senza dover ricorrere a successivi, ulteriori

finanziamenti, nell'eventualità che i fondi non bastino.

I dati di cui disponiamo, e che non sempre sono concordi a causa della loro diversa fonte (Ministero della pubblica istruzione o Ministero dei lavori pubblici) non ci possono dare la certezza matematica circa il fabbisogno finanziario per il completamento delle opere in questione, anche perché, dovendo procedere ad appalti in aumento, è evidentemente imprevedibile la misura secondo la quale l'aumento stesso può determinarsi nelle varie situazioni. Si è tenuta allora presente un'indicazione che ci è venuta dal Ministero dei lavori pubblici: che, cioè, secondo le segnalazioni fatte dai vari provveditorati alle opere pubbliche, il fabbisogno finanziario (secondo una generale valutazione degli aumenti e dell'incidenza dei nuovi costi) per il completamento delle opere sarebbe di 268 miliardi. Si tratta naturalmente di un dato indicativo, in quanto, nell'attuazione concreta dei vari interventi, questa cifra potrebbe risultare come sovraddimensionata per alcune categorie, e al di sotto della realtà per altre.

Nell'impossibilità, quindi, di avere un sicuro o quantomeno sufficientemente attendibile riferimento circa una previsione di spesa, e al fine di garantire che queste opere si possano effettivamente completare, si è convenuto di introdurre una disposizione (che costituisce l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto), con la quale si dà la possibilità, per gli interventi da attuarsi di concerto dal ministro dei lavori pubblici e dal ministro della pubblica istruzione, di provvedere ad eventuali integrazioni; se cioè i 250 miliardi previsti non dovessero bastare, ad eventuale integrazione possono usarsi i finanziamenti stabiliti dalla legge n. 641 del 1967 (che sono fermi e non sono stati utilizzati) per le opere che non hanno ottenuto il decreto di approvazione.

Attraverso questa norma aggiuntiva riteniamo di poter essere garantiti in tutti i casi, anche nell'ipotesi più pessimistica che l'incidenza e l'aumento dei costi sia tale che neanche il finanziamento di 250 miliardi possa essere sufficiente a chiudere questo capitolo e parte di opere, consentendo al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero della pubblica istruzione di provvedere alle necessarie integrazioni attingendo ai fondi non utilizzati della legge n. 641. Resta evidentemente il discorso già fatto prima. In sede di legge ordinaria, anche sulla base dell'andamento dei costi e dei prezzi, dovremo prevedere nor-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

me che consentano il ripescaggio di ciò che non è stato utilizzato dell'impegno finanziario della legge n. 641.

Queste le caratteristiche sostanziali del provvedimento che si evidenziano all'articolo 1.

Con le successive norme si è ritenuto di favorire tutta una serie di semplificazioni delle procedure per far sì che questo intervento-stralcio consenta la maggiore rapidità di esecuzione delle opere che devono essere completate o integrate.

Con l'articolo 2 si introduce intanto una normativa che consente agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici od agli enti interessati, per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono. Si stabilisce anche che l'accredito possa essere disposto in sede di autorizzazione di ciascuna opera o con separato provvedimento. Si prevede infine che effettuati i pagamenti delle rate di acconto e delle eventuali somme per espropriazioni o acquisti, i capi degli uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto solo contabile delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti. Questa norma prevede in sostanza una semplificazione per quanto riguarda l'erogazione effettiva dei fondi.

Con l'articolo 3 si prevede una analoga semplificazione dei pareri e delle approvazioni da parte degli organi di controllo per quanto riguarda i lavori di varianti e lavori suppletivi a progetti approvati. Si è modificata la procedura ordinaria, che prevede tutta una serie di passaggi e controlli, attribuendo all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile il potere di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi né di formale approvazione superiore, né di riscontro da parte degli organi di controllo, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonché le relative eventuali maggiori spese eccetera. Si demandano anche all'ingegnere capo del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Anche l'articolo 4 prevede una estrema semplificazione e accelerazione delle procedure, perché si stabilisce che l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. Si stabilisce inoltre il principio

della scheda segreta per quanto concerne il limite di aumento. Infine il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio, mentre il provveditore competente per territorio emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

L'articolo 5 è una norma di coordinamento e stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano limitatamente alla realizzazione delle opere previste dalla presente legge.

L'articolo 6 prevede il mantenimento, se non è incompatibile, della normativa della legge n. 641, mentre l'articolo 7 riguarda il finanziamento della legge che avviene mediante ricorso al credito.

In conclusione, giudico — anche a nome del collega Calvetti oggi impedito — positivamente il testo che è stato elaborato dal Comitato ristretto e raccomando alla Commissione una sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUDICEANDREA. Non voglio riprendere il discorso sulla legge n. 641 e sulla situazione di carenza e sull'opportunità di investimenti regolari e crescenti nel settore dell'edilizia scolastica, anche per cambiare l'attuale sistema. Questo discorso dovrà essere fatto per altri canali e in occasione della discussione del provvedimento sull'edilizia scolastica che sarà affrontata dal Parlamento alla ripresa autunnale dei lavori.

È un discorso che deve essere fatto non soltanto per una giusta esigenza di puntualizzazione delle responsabilità e degli errori, ma anche perché dall'esperienza passata si possa trarre una lezione utile, per evitare danni al paese e per rispondere seriamente al nostro impegno di legislatori.

Questo provvedimento non alleggerisce certamente quello stato di carenza e di gravità che rende quanto mai urgente il varo del provvedimento ordinario alla ripresa autunnale. Con questo provvedimento si stabilisce intanto il completamento delle opere appaltate o che abbiano ottenuto il decreto di appalto, per un importo di circa 690 miliardi. In 10 anni, invece che in cinque, noi completiamo opere per 690 miliardi con una spesa di circa 1200 miliardi. Le carenze si sono aggravate di anno in anno e aumenteranno ancora se tardiamo l'intervento ordinario perché l'incremento della po-

polazione scolastica attualmente è il doppio rispetto al numero dei posti alunni costruiti negli anni passati non solo in virtù della legge n. 641, ma soprattutto per l'intervento degli enti locali. E ancora dobbiamo ricordarci che il carico di spesa nei confronti degli enti locali è divenuto, oltre che insostenibile per la loro economia — perché dell'ordine di centinaia di miliardi — anche una cosa vergognosa per il nostro paese.

Dobbiamo inoltre evidenziare alla sensibilità di noi tutti che è sempre possibile, ricordando anche le vicende attraverso le quali si è giunti alla elaborazione di questo provvedimento urgente, non consentire che la volontà del Parlamento — a parte la tematica dello scontro e del confronto — venga disattesa dall'esecutivo.

Questo provvedimento avrebbe potuto essere approvato prima, e sarebbe forse costato di meno al paese; alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze, ci impegneremo per la realizzazione di un provvedimento organico, che già da molti e molti mesi avrebbe potuto essere approvato, e non lo è stato perché, tra enti locali e regioni da un lato, e Parlamento dall'altro, si è venuto precisando un diverso modo di concepire il provvedimento stesso.

Sul tema controverso delle concessioni e delle agenzie, che ci ha impegnati in tutti questi mesi, si è usata persino una prevaricazione nei confronti, non tanto dell'opposizione, quanto del Parlamento in generale, dopo non aver fatto nulla per anni nel contesto che si era venuto a creare.

Quindi, con l'augurio di un più corretto rapporto nel Parlamento, tra maggioranza e opposizione, e tra Parlamento e Governo, ed anche riconoscendo le novità positive contenute nel provvedimento — che già il relatore ci ha elencato — e per cui ci auguriamo che, per quanto riguarda lo snellimento delle procedure — per esempio — non si ripeta quanto è accaduto con gli ospedali, sostanzialmente riconosciamo che il testo al nostro esame è il risultato di una discussione nel complesso aperta, se non proprio sempre serena, tra le varie parti politiche.

Per questo riteniamo di riconfermare la opportunità di accelerare al massimo l'esame del provvedimento arrivando rapidamente all'approvazione e, coerentemente all'esigenza di accorciare al massimo i tempi, di ridurre al minimo il nostro dibattito, tenendo soprattutto presenti due elementi: primo, che il provvedimento è stato voluto dal Parlamento, anche con molta resistenza da par-

te dell'esecutivo; secondo, che il provvedimento stesso contiene in sé un duro atto di accusa nei confronti della maggioranza e dei suoi governi.

BOTTA. Desidero solo alcune delucidazioni sull'articolato.

È chiaro che l'articolo 1 sarà valido nella misura in cui l'accredito dell'aggravio dei mutui che lo Stato si assumerà, sarà tempestivo. Poiché nella relazione del relatore Calvetti leggiamo che, per quanto riguarda il triennio 1968-70, l'accredito ha avuto luogo soltanto nel giugno del 1969, mentre per il triennio 1969-71 i provveditorati alle opere pubbliche hanno ricevuto l'accredito soltanto nel giugno del 1970, è chiaro che la validità dell'articolo 1 sembra cadere. Così come quando si parla di opere già iniziate, per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione, è chiaro che i provveditorati devono avere l'accredito dei fondi. Nello scorso maggio e giugno, infatti, i sovrintendenti regionali hanno revocato o sospeso temporaneamente l'assegnazione di fondi ad alcune opere per cui c'erano difficoltà di reperimento di appalto a causa dei notevoli aumenti — per destinarli ad opere già in corso di esecuzione.

Dovremmo quindi trovare una forma più accelerata, se teniamo conto delle revoche e delle sospensioni che sono state fatte, per dare la possibilità ad alcune opere in corso di appalto di essere portate a termine.

Si tratta di opere il cui importo è relativamente modesto — 100 o 200 milioni — ma il fatto che si autorizzi soltanto l'appalto, mentre il pagamento è previsto in tre anni, aumenta le difficoltà che si accentuano comunque, anche se concorriamo con un'unica gara di appalto. Su questo punto si denota purtroppo una certa lentezza dell'esecutivo per la mancanza o il ritardo dell'accredito, che avviene solo dopo che abbiamo reperito i denari sul mercato finanziario, attraverso cartelle fondiarie.

Per quanto riguarda la forma di appalto prevista all'articolo 4, che praticamente richiama le norme in favore dell'acceleramento dell'edilizia economica e popolare — accolte con perplessità in sede locale — sarebbe meglio lasciar stare, perché nessun amministratore ha il coraggio di fissare schede segrete all'80 per cento, ed allora si annulla la gara, e di conseguenza finisce la bontà del provvedimento.

A parte quello che può essere il richiamo alla legge che fissa la scheda segreta —

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

quella sugli appalti del 1972 - visto che il principio vale solo per l'edilizia scolastica, e soltanto per quella finanziata dallo Stato, bisogna valutare l'opportunità di applicarlo, eventualmente, anche agli enti locali. E qui l'assessore Picchioni della provincia di Torino, che conferma come lì si appalti senza l'intervento dello Stato. Ma così ricadiamo nella vecchia legge di procedura degli appalti, e se questi avevano il pregio di accelerare la costruzione di scuole, allora diamo a tutti la possibilità di utilizzare la forma di appalto accelerato.

FINELLI. Dopo quanto ha detto l'onorevole Giudiceandrea, credo siano sufficienti da parte nostra poche altre considerazioni sul disegno di legge in discussione.

Voglio ricordare, da parte mia, il metodo di lavoro seguito nell'elaborare questo provvedimento. È un lavoro che ha visto impegnate tutte le forze politiche delle due Commissioni in un positivo dibattito ed in un continuo sforzo per raggiungere i migliori risultati. Vorrei anche sottolineare, a conclusione di questo nostro lavoro, la rapidità con la quale l'abbiamo portato a termine: sono bastate poche riunioni del Comitato ristretto per elaborare, anche con lo aiuto dei funzionari, il testo sottoposto oggi al nostro esame. Nei sei mesi intercorsi dall'insediamento del Comitato ristretto ad oggi le forze parlamentari non hanno in realtà trovato molti ostacoli per giungere a comuni conclusioni: il ritardo nella elaborazione del testo si è avuto a causa delle mancate decisioni del Governo; quando l'esecutivo ha manifestato un orientamento, soprattutto in ordine agli stanziamenti, il Comitato ristretto nel giro di poche sedute è giunto alla definizione del provvedimento. Questo dico non tanto per scaricare sul Governo la responsabilità del ritardo che si è verificato, quanto per sottolineare che le forze politiche hanno assolto con rapidità il loro compito, nell'ambito del Comitato ristretto, quando è stata offerta loro la possibilità di lavorare.

È vero - e ci teniamo a ripeterlo in questo momento - che forti sollecitazioni, a definire un provvedimento che completasse la legge n. 641 del 1967, sono venute dal gruppo comunista: ma va anche detto che vi è stato uno sforzo unitario di tutte le forze politiche intorno alla definizione di questo provvedimento.

Credo vada detto a questo punto che, se possiamo essere soddisfatti del testo che abbiamo elaborato, non possiamo però non de-

nunciare il fatto che da tre anni il settore dell'edilizia scolastica è privo di finanziamenti: non solo di quelli di completamento, ma anche di quelli che potrebbero consentire l'ultimazione delle opere già avviate. Pertanto, nell'approvare il presente disegno di legge, dobbiamo sottolineare la gravità della situazione che si è venuta nel frattempo a creare.

Oggi discutiamo se 200 o 250 miliardi sono sufficienti ad ultimare le categorie di opere che ha richiamato il relatore, e che sono ricordate nel provvedimento: ebbene, vorrei che pensassimo alla cifra che sarebbe occorsa se questo provvedimento lo avessimo approvato - come d'altra parte era logico - alcuni anni fa, o comunque molto tempo prima di oggi; dobbiamo quindi denunciare il fatto che siamo pervenuti con grave ritardo a prendere un provvedimento che la esperienza ci ha dimostrato sarebbe stato utile, anzi necessario, prendere con molta maggiore sollecitudine.

Vorrei poi sottolineare un altro aspetto. Tra i caratteri positivi del disegno di legge in esame c'è quello di consentire l'ultimazione di opere in corso e l'immissione sul mercato, con immediatezza, di 500 o 600 miliardi di lavori: quest'aspetto è stato rilevato dal relatore e dal collega Giudiceandrea, ed è stato anche più volte sottolineato nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Ma c'è un'altra caratteristica positiva, consistente nel fatto che il presente provvedimento completa e contemporaneamente chiude il capitolo della legge n. 641 del 1967. Credo che di questo oggi dobbiamo essere coscienti: al di là del testo stesso, il significato che tutti noi, come forze politiche, attribuiamo a questo provvedimento è appunto quello di un completamento, di una chiusura - quasi con una pietra tombale - della legge n. 641 del 1967.

È naturale poi che questo convincimento ci impegni, ancor più che nel passato, ad elaborare una nuova normativa. Del resto l'idea della necessità di un provvedimento che chiudesse, per così dire, il passato, riaprendo la strada all'elaborazione di un nuovo testo, è quella che il gruppo comunista ha portato avanti in seno al Comitato ristretto. Direi anzi che abbiamo sostenuto questo concetto anche a rischio di utilizzare meno fondi di quelli che avrebbero potuto essere utilizzati (mi riferisco a quelle opere che non hanno ancora ricevuto il decreto di approvazione, opere che sono ancora in fase di elaborazione progettuale o di acqui-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

sizione delle aree). Questa nostra idea, infine, la troviamo riflessa nel provvedimento, e questo è l'aspetto che ci soddisfa maggiormente. Infatti, con riguardo alla legge n. 641 del 1967, noi mettiamo in movimento un completamento di opere che hanno già avuto il loro crisma di applicazione, sono già pronte per essere avviate, su un piano tecnico ed attuativo.

Credo che nell'approvare il presente disegno di legge, sia quanto mai necessario il nostro impegno di elaborare nel giro di un breve periodo di tempo, alla ripresa dei nostri lavori parlamentari, una nuova normativa.

Vorrei concludere con alcune semplici considerazioni. Sarà in quella sede che discuteremo anche dell'esperienza della legge numero 641: sarà in quella sede che faremo compiutamente il bilancio di quello che si è fatto — alcuni dicono anche di positivo, ma non c'è nessuno oggi che si assume la responsabilità di affermare che quella è stata una buona legge —: comunque sarà in quella sede che faremo il bilancio consuntivo. Siamo legati, almeno per quanto riguarda le dichiarazioni che ha fatto il Governo, ad una certa quantità di stanziamenti, anche in rapporto al provvedimento definitivo. Discuteremo di ciò in rapporto alle esigenze del settore, alle esigenze della scuola e della edilizia scolastica. Credo però — e preannuncio quello che sarà un punto di riferimento della parte comunista — che dovremo in quella sede prestare attenzione non soltanto all'aspetto quantitativo ma anche alla qualità dell'intervento, in rapporto ai meccanismi che ha messo in moto la legge n. 641, in rapporto alle esperienze che abbiamo fatto in questo periodo di tempo, in rapporto al fatto che è nato un nuovo organismo, l'ente regione. Lo abbiamo già detto discutendo su questo provvedimento nelle Commissioni riunite. È vero che a noi interessa fortemente l'aspetto quantitativo dello stanziamento, ma non siamo disposti affatto a barattare la maggiore quantità dello stanziamento con la qualità del tipo di intervento nel settore della edilizia scolastica, in rapporto al potenziamento delle autonomie locali, in rapporto al potenziamento della capacità e del potere di intervento dei comuni e delle provincie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. La mia sarà una replica breve an-

che perché le osservazioni che hanno fatto i colleghi nei loro interventi, più che sul provvedimento specifico al nostro esame che in linea di massima viene valutato positivamente si riferiscono alla politica generale nel settore dell'edilizia scolastica, con delle critiche che, in parte, il relatore condivide.

Non possiamo non ricordare che con questo provvedimento interveniamo per completare programmi che sono anteriori al 1971 e che per varie ragioni sono rimasti bloccati e che la realtà, non certo allegra, è che dal 1971 non si interviene in via ordinaria nel settore dell'edilizia scolastica, malgrado tutte le carenze pregresse e gravi sopravvenute di nuovi fabbisogni conseguenti all'aumento della popolazione scolastica.

Ritengo che una delle condizioni che accompagnano la valutazione di questo provvedimento è che, alla ripresa autunnale dei lavori, l'impegno delle varie forze parlamentari per portare a definizione la nuova legge organica sull'edilizia scolastica sia un impegno fruttuoso per una rapida conclusione.

Vorrei aggiungere che, almeno in parte, nei lavori che ha portato avanti il Comitato ristretto dei risultati positivi sono stati raggiunti, alcune valutazioni comuni, alcune linee per quanto concerne il contenuto del nuovo provvedimento organico di intervento nell'edilizia scolastica sono venute avanti e costituiscono la premessa per un fruttuoso completamento dei lavori.

Vi sono state preoccupazioni che attengono alla congruità dei finanziamenti che il Governo si è impegnato a reperire a fronte della nuova legge organica e attengono anche alla qualità dello strumento nuovo che andremo a predisporre.

Alla ripresa dei lavori parlamentari mi auguro che vi possa essere una riconsiderazione del finanziamento in relazione ai fabbisogni, almeno in direzione di uno slittamento dei tempi del finanziamento complessivo che il Governo ha garantito per quanto riguarda il settore e quindi una rivalutazione delle esigenze che indubbiamente esistono di avviare il nuovo meccanismo di intervento nel settore dell'edilizia certamente dovrà avvenire.

Per quanto riguarda le osservazioni particolari del provvedimento al nostro esame, comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Botta sul fatto che il finanziamento che è previsto mediante ricorso al credito può determinare il pericolo di ritardi nella effettiva disponibilità e accreditamento delle somme previste. D'altra parte nel testo si è voluto

introdurre una norma che consente comunque di iniziare i lavori. Con l'articolo 4, infatti, abbiamo stabilito che i lavori possono iniziare immediatamente, non appena espletato l'appalto anche in mancanza dell'effettivo accreditamento.

Per quanto concerne la scheda segreta posso solo dire che il parere del Comitato ristretto è stato quello di tenere un aggancio circa il limite di spesa, aggancio che viene attuato mediante il meccanismo della scheda segreta che non credo tolga coraggio all'ente o alla stazione appaltante nel valutare il limite di spesa, ma anzi lo responsabilizza nel momento in cui si appresta a indire l'asta nel determinare l'effettivo fabbisogno e la spesa delle opere che devono essere completate o integrate.

In sostanza mi sembra che dalla discussione non siano emersi rilievi tali da dover portare a modifiche del testo del provvedimento; non posso quindi che riconfermare il mio parere positivo e l'invito alla Commissione di voler approvare il provvedimento.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo crede di interpretare anche il parere del collega dei lavori pubblici ringraziando tutte le forze politiche per il dibattito che vi è stato prima in Commissione, sul provvedimento in generale, poi in Comitato ristretto per quanto riguarda queste norme specifiche al nostro esame. Il Governo ringrazia tutti per la responsabilità che hanno dimostrato e il contributo che hanno dato alla formulazione di questo testo, su cui il Governo concorda, e che rappresenta un intervento stralcio per il rifinanziamento della legge n. 641.

Nell'ambito di quanto è avvenuto in sede di Comitato ristretto, desidero soltanto sottolineare che esisteva la perplessità e la preoccupazione di non escludere alcuna fascia di opere da finanziare; tale preoccupazione è stata in parte superata eliminando il pericoloso meccanismo che avrebbe provocato la corsa alla richiesta, e che ci avrebbe addirittura posti in condizioni di contraddire allo scopo del provvedimento.

Noi così chiudiamo definitivamente, con matematica certezza — sia pure nei limiti che conosciamo — l'argomento limitatamente a quel gruppo di opere di cui si parla nel provvedimento. Non solo abbiamo spinto in questa direzione per porre la parola « fine », ma anche per raggiungere il risultato di non indebolire la produttività sociale della spesa

pubblica, mobilitando 500 miliardi nel 1974-1975.

Il provvedimento al nostro esame certamente non esaurisce e non risolve il problema dell'edilizia scolastica, ed il Governo si considera impegnato, alla ripresa dei lavori, a rivedere globalmente la situazione sulla base della legge n. 641, rendendo il discorso molto più ampio e produttivo.

PRESIDENTE. Credo di interpretare anche il pensiero del Presidente dell'VIII Commissione onorevole Ballardini ringraziando il Sottosegretario per averci consentito, nella ipotesi che il disegno di legge venga oggi approvato, di tranquillizzare i cittadini, i responsabili politici e tutti quanti sono in attesa della realizzazione di un piano per l'edilizia scolastica assicurando che immediatamente alla ripresa dei lavori sarà presentato un disegno di legge organico per il quale è già delineata una previsione di impegno da parte del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967 n. 641 nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32 ultimo comma della legge 28 luglio 1967 n. 641 e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968 n. 444, che siano già iniziate o che si trovino in fase di appalto o siano state appaltate o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 250 miliardi alla condizione che i relativi pagamenti non superino, in ciascun anno finanziario, l'importo di lire:

30 miliardi per l'anno finanziario 1974;
120 miliardi per l'anno finanziario 1975;
100 miliardi per l'anno finanziario 1976.

I finanziamenti relativi alle opere programmate per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emesso il decreto di approvazione del progetto possono essere utilizzate di concerto dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

della pubblica istruzione per eventuali integrazioni degli interventi di cui al precedente comma.

TRIVA. Sarebbe bene ci soffermassimo un attimo per considerare le disponibilità finanziarie dal 1974 al 1976, e quindi le possibilità di effettivo accredito perché se affermiamo che l'accesso al credito è nel primo anno di tanto, nel secondo di tanto, ecc., è il caso di notare che il Ministero non può accreditare, nel 1974, le somme eccedenti i 30 miliardi nel 1975 i 120. e via dicendo. È vero che l'articolo 4 non stabilisce una correlazione tra l'appalto e l'accredito, però il discorso è legato all'offerta d'asta, e se l'accredito è un certo tipo di pagamento, l'offerta d'asta ha un certo valore, per cui è chiaro che, se l'appaltatore deve ricorrere a finanziamenti propri, l'offerta suddetta viene ad avere un altro significato.

Ci sono due modi di correggere questa difficoltà operativa: o stabiliamo per legge che i lavori saranno comunque pagati percentualmente anno per anno, ed allora sarà possibile procedere all'appalto di tutte le opere e all'inizio dei lavori, essendo noto agli appaltatori che il pagamento avverrà con la dilazione; oppure bisogna stabilire un'assoluta precedenza nei confronti delle opere da completare, ricorrendo all'appalto soltanto dopo che esse saranno terminate. Se non facciamo così, corriamo il rischio che nuovi lavori vengano iniziati mentre a certe costruzioni manca il tetto, con ulteriore grave decremento del settore.

PADULA. Le preoccupazioni dell'onorevole Triva sono condivisibili, però non capisco in che cosa le proposte che egli avanza si discostino dal testo elaborato dal gruppo di lavoro, perché già esso consente di impegnare tutte le somme in un biennio. Certo bisogna calcolare l'emissione dei buoni, tenendo presente, come diceva il presidente Ballardini, che in questi giorni l'ultima *tranche* dei buoni del tesoro è costata il 15,30 per cento, per cui è ovvio che il tesoro si preoccupi di non dover collocare 250 miliardi in questo momento, perché gli costano il 30 per cento. È quindi implicito nel meccanismo che le imprese che concorrono all'appalto devono scartare la ipotesi che i pagamenti avvengano nell'arco di tre anni.

Per quanto riguarda il completamento delle opere iniziate, piuttosto che la costruzione di nuove, mi sembra che si tratti di un aspetto amministrativo difficilmente rego-

labile per legge; trattandosi di appalti pubblici, se ne occuperà l'amministrazione, magari anticipando delle somme. Credo sia una preoccupazione, questa, non superabile se non in via amministrativa, attraverso una discrezionalità tecnico-amministrativa-finanziaria che, in sede attuativa, tenga conto delle varie esigenze, ivi compresa la gestione delle disponibilità da graduare.

TRIVA. Vorrei soltanto che non elaborassimo qualcosa che poi, in effetti, potrebbe riuscire di difficile realizzazione. Poiché quando si indice una gara di appalto si prevedono le modalità di pagamento, stabilendo che le opere verranno pagate alla presentazione degli stati di avanzamento, non credo si attuino invasioni nella competenza amministrativa del Ministero, se si dichiara che per le gare di appalto il pagamento effettivo dovrà avvenire in percentuali annuali, in rapporto alle disponibilità.

PADULA. Al massimo penso si possa dire « con priorità per le opere in corso », senza percentualizzare, perché quanto lei dice, onorevole Triva, andrebbe bene in teoria, se tutto fosse appaltato alla data di domani, ma non quando ci sono dei progetti già in fase di esecuzione, fermi perché le imprese hanno dovuto smettere il lavoro a causa degli stati di avanzamento rimasti inevasi.

PRESIDENTE. Su questo punto desidero per altro ricordare che il secondo comma dell'articolo 1 garantisce — naturalmente una sicurezza matematica in proposito non può esistere — che tutte le opere indicate nel primo comma dell'articolo stesso verranno portate a termine, o, quindi, con i 250 miliardi previsti o con l'utilizzazione di fondi non ancora impegnati. Per cui, di fronte a questa norma maturata in seno al Comitato ristretto, mi sembrerebbe almeno pleonastico la proposta di stabilire una « precedenza » circa le varie opere.

BOTTA. Eventualmente si potrebbe fare un'opportuna inserzione all'articolo 4, che tratta degli appalti, in modo da richiamare le condizioni di offerta legate al pagamento.

CASTIGLIONE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Io penso che introducendo nel testo delle ulteriori precisazioni, per conferire carattere di priorità ad una categoria di opere e quindi per garantirne meglio l'esecuzione, si potrebbe complicare la situazione e ren-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

dere la disposizione stessa più rigida, arrivando, così ad ottenere il risultato opposto a quello che si intende raggiungere. L'ultimo comma dell'articolo 1 già garantisce, infatti, che se si incontreranno delle concrete difficoltà si potranno utilizzare i mezzi che saranno disponibili nella gestione, proprio a seconda dei tempi diversi in cui gli appalti possono chiudersi. È inutile preordinare dei gradi di priorità, in quanto è già prevista una certa elasticità di intervento da parte degli organi dell'amministrazione, nel dare gli accreditamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

È data facoltà agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici ed agli enti interessati, per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono.

L'accreditamento può essere disposto in sede di autorizzazione di ciascuna opera oppure con separato provvedimento.

Effettuati i pagamenti delle rate di acconto e delle eventuali somme per espropriazioni ed acquisti delle aree e spese generali, i capi degli uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

In deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari è demandato esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile, competente per territorio, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi né di formale approvazione superiore né di riscontro da parte degli organi di controllo, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonché le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale as-

sunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Sono altresì demandate esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Gli onorevoli Giudiceandrea e Ciai Trivelli Anna Maria hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: su proposta del direttore dei lavori aggiungere le altre: o dell'ente interessato ».

TRIVA. La modifica proposta dal gruppo comunista si rifà a quanto previsto dall'articolo 2. Il primo comma di tale articolo dice: « È data facoltà agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici ed agli enti interessati, per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono ». Questa norma è posta correttamente, poiché richiama la legge n. 641 del 1967: l'opera può essere eseguita o direttamente, o in concessione. Ora, l'articolo 3, parlando di eventuali varianti e lavori suppletivi a progetti approvati, e stabilendo delle procedure che rendano estremamente spedite le opere in questione, ipotizza solo un rapporto diretto dei lavori-genio civile, rapporto che si configura solo nel caso di gestione diretta delle opere da eseguire; non si fa il caso del rapporto direttore dei lavori-ente concessionario. Ora è necessario introdurre qui il rapporto con gli enti interessati (comuni, ISES), tenendo presente anche che quando c'è un concessionario, è questo che risponde nei confronti del ministero.

GIGLIA. Certo, qui si tratta di un problema di correttezza. C'è un rapporto diretto genio civile-direttore dei lavori, che si riferisce alla gestione diretta, e c'è un altro tipo di rapporto nella gestione indiretta. Ora deve rimanere chiara la posizione direttore dei lavori-ente interessato, che si ha nella gestione indiretta, anche per regolare determinati casi: se un direttore dei lavori agisce per conto suo, ed intanto si verifica una crisi comunale, che succede? È il sindaco che deve risponderne.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

CASTIGLIONE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Quella che viene richiesta con l'emendamento mi sembra una precisazione inutile, perché le istanze degli enti interessati possono essere portate avanti attraverso il direttore dei lavori. Comunque mi rimetto alla Commissione.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io temo che l'introduzione di questa precisazione possa portare a dei ritardi nelle procedure di esecuzione: penso che, se fondata, questa preoccupazione dovrebbe essere fatta proprio da ciascuno di noi. Mi rimetto comunque alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giudiceandrea e Ciai-Trivelli Anna Maria, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 3.

In deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari è demandato esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile, competente per territorio, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori o dell'ente interessato, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi né di formale approvazione superiore né di riscontro da parte degli organi di controllo, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonché le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Sono altresì demandate esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio. Il provveditore alle opere pubbliche competente per territorio emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili ai sensi del precedente articolo 1.

L'onorevole Botta ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta».

CASTIGLIONE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Sono contrario a quest'emendamento per le ragioni che ho già avuto modo di esporre nel corso della mia replica. Il mantenimento della disposizione in questione responsabilizza maggiormente, a mio avviso, gli enti, in ordine alle indicazioni degli appalti e alle indicazioni del limite di spesa che dev'essere tenuto circa le opere da eseguire o da completare.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con le considerazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Botta, per la votazione del suo emendamento?

BOTTA. Lo ritiro, pur conservando le perplessità espresse in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 si applicano limitatamente alla

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito, ovvero mediante emissioni di un prestito redimibile, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1976.

Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

I mutui con i Consorzi di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 ago-

sto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Per l'emissione del prestito redimibile si osservano le disposizioni e le modalità stabilite per il « Prestito per l'edilizia scolastica » di cui agli articoli dal 52 al 57 del titolo III della legge 23 luglio 1967, n. 641.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi dal 1974 al 1976.

(È approvato).

L'onorevole Castiglione ha proposto il seguente nuovo titolo del provvedimento: « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TANI. Prendo la parola per motivare la posizione di astensione del gruppo comunista su questo provvedimento.

Il Governo ha ringraziato tutti i gruppi per il contributo che hanno apportato alla definizione di questo provvedimento, ma noi non possiamo ringraziare il Governo, per l'enorme responsabilità che ha in questa situazione dell'edilizia scolastica e in rapporto alla discussione così come è andata avanti o meglio come non è andata avanti nelle Commissioni, per il fatto che il provvedimento relativo ad una nuova legge per l'edilizia scolastica è al nostro esame dall'ottobre-novembre scorso e perché praticamente siamo stati costretti ad uno stato di necessità che ci ha spinto ad affrontare e a sollecitare il problema di un intervento-tampone, sia per quanto riguarda la situazione della scuola, per la paurosa carenza di aule sia per la situazione drammatica dell'occupazione, per la pesante e preoccupante situazione che si acuirà ancora nei prossimi mesi.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

Questo stesso provvedimento, inoltre, non può non suscitare preoccupazioni e perplessità. Abbiamo assistito ieri sera ad uno spettacolo deprimente in seno al Comitato ristretto, ad una gara tra i due Ministeri per cercare di recuperare spazio nella questione della spesa dei 250 miliardi. Con l'inserimento del « concerto » che è stato particolarmente stonato nel corso di questi anni.

Siamo preoccupati anche per quanto riguarda l'entità dello stanziamento che riteniamo inadeguata. Nonostante sia stato inserito nell'ultimo comma dell'articolo 1 il recupero dei residui della legge n. 641, crediamo che di fronte a questa continua lievitazione dei prezzi la situazione non sia completamente fronteggiabile. Per altro, così come è formulata, la norma non garantisce l'automaticità dell'intervento.

E abbiamo anche una preoccupazione di ordine specifico per quanto riguarda l'assicurazione, di cui prendiamo atto, dell'onorevole sottosegretario di mettere una croce sulla legge n. 641. Ma lo invitiamo ad essere coerente con le sue dichiarazioni di buona intenzione. Con l'articolo 1 non si è posta la parola « fine » alla legge n. 641 dichiarando decadute tutte le opere di quel programma non approvate all'entrata in vigore di questa legge. Non a caso si è stabilito il concerto tra i due Ministeri per il recupero delle somme. Non ci sarebbe stato bisogno di concerto per assegnare solo dei fondi non più collegati alle singole opere; e crediamo ci possa essere il pericolo di interventi anche clientelari.

Il nostro voto di astensione vuole quindi essere stimolo e giudizio critico nei confronti del Governo, in quanto non siamo garantiti nella realizzazione di questo obiettivo di far presto e bene per mettere in movimento questi stanziamenti entro i prossimi mesi, dal momento che non c'è la garanzia dell'automaticità degli investimenti e dal momento che si è fatto questo recupero in *extremis* per il concerto tra i due Ministeri, che nel migliore dei casi rischia di provocare solo ritardi.

Noi vogliamo richiamare l'attenzione del Governo sullo stato in cui si trovano provveditori e uffici del genio civile e sulla necessità di inserire in questa gara volta a far presto anche le regioni e gli enti locali in relazione alla funzione che essi devono assolvere, perché vi sia uno sforzo di collaborazione e di coordinamento al fine di superare tutti gli intralci che hanno portato a questa situazione.

La ricerca della mobilitazione e dell'impegno delle stesse regioni e degli enti locali, pure qui non formalmente richiamati, può essere decisivo per una rapida spesa.

La nostra astensione costituisce critica e stimolo per impegnarsi veramente in questa finalità di far presto e per dare una risposta immediata e positiva al problema dell'occupazione del settore. La nostra astensione vuole significare contemporaneamente severo giudizio critico del comportamento del Governo per gli ostacoli frapposti all'approvazione della nuova legge di edilizia scolastica e la richiesta ferma e decisa di una ripresa immediata della discussione per giungere rapidamente all'approvazione della legge.

GIORDANO. Annuncio il voto favorevole a questo provvedimento del gruppo della democrazia cristiana e la soddisfazione per essere pervenuti al completamento di un cammino legislativo che è stato lungo e faticoso. Ma vorrei sottolineare la relatività di questa soddisfazione perché il punto cui siamo giunti è ancora lontano dall'effettivo fabbisogno dell'edilizia scolastica, e lontano dalle intenzioni con le quali eravamo partiti. Rimane tuttavia la soddisfazione di aver compiuto una parte del cammino ed essere arrivati ad una tappa significativa. La soddisfazione rimane, perché una tappa è stata raggiunta, e una parte significativa del cammino è stata percorsa, come è stato anche rilevato dai colleghi intervenuti in sede di discussione sulle linee generali.

Nei confronti dei colleghi Giudiceandrea e Finelli, che hanno voluto evidenziare la parte di sollecitazione svolta dal loro partito per la conclusione del provvedimento (ruolo di cui diamo volentieri riconoscimento e atto), desidero sottolineare come analoghe iniziative, ed egualmente sollecitatrici e determinanti, siano state prese dai partiti che appartengono alla maggioranza, o che la sostengono, e che in entrambe le relazioni, quella dell'onorevole Calvetti e dell'onorevole Castiglione, si rileva un carattere sollecitativo nei confronti del provvedimento.

Certamente i colleghi comunisti occupano una posizione privilegiata in questa circostanza perché possono, ricordando lo sforzo unitario, mettersi in una luce positiva ed allo stesso tempo, astenendosi dal voto, tenere eventualmente aperta la porta per interpretare le critiche che un provvedimento provvisorio facilmente riscuote da parte dell'opinione pubblica in attesa.

Queste considerazioni mi richiamano al problema delle responsabilità su cui il Governo ha sorvolato, ma penso che non saremmo nel giusto se facessimo altrettanto non assommando a quelle che sono le responsabilità specifiche dell'esecutivo le altre spettanti alle forze sindacali (che in un primo tempo avanzarono come prioritarie le richieste relative all'edilizia scolastica, e che poi tale priorità hanno fatto cadere), nonché al Parlamento per quanto riguarda la legge n. 641 che, pur con le critiche che essa merita, rappresenta pur sempre qualcosa se rifinanziata al tempo giusto invece che bloccata, oggi non ci farebbe trovare in questa critica situazione.

Dico questo perché anche da parte nostra è necessario un impegno per quanto riguarda il futuro, che ci consenta di chiudere definitivamente il capitolo della legge n. 641, e di aprirne un altro che sia completamente nuovo, da ogni punto di vista.

ACHILLI. Può sembrare strano che il partito socialista italiano voglia motivare il proprio voto favorevole; ma lo fa perché il provvedimento che stiamo per approvare ha un significato del tutto particolare, in quanto con esso tutti ci impegniamo a rinviare ad una data molto prossima il completamento di un provvedimento pluriennale, che risolva il problema della edilizia scolastica in modo più completo e definitivo che non quello di oggi.

In primo luogo bisogna sottolineare come sia stato il Parlamento, ed in modo particolare il Comitato ristretto, ad obbligare il Governo a dare una risposta — sia pure parziale — ad un problema tanto grave. Si è dovuto persino ricorrere alla ventilata minaccia dei due relatori, per la scarsa sensibilità con cui il Governo ha seguito l'argomento, cosa del resto manifestatasi con evidenza anche nelle ultime sedute del Comitato ristretto.

Purtroppo questo modo di comportarsi è pericoloso perché se si giudica il problema dell'edilizia scolastica non essenziale, sia per le infrastrutture necessarie allo insediamento, sia per quanto attiene alle implicazioni di natura economica per un settore tanto importante, allora vuol dire che non si conosce assolutamente il processo lungo il quale incanalare la realizzazione delle opere di pubblica utilità.

Un altro punto da sottolineare, molto utile per il futuro, è che il Parlamento ancora una volta ha detto « no » per quanto riguarda la

sottrazione della questione dell'edilizia scolastica alla competenza dei comuni e degli enti locali — rifiutando altresì il tentativo di introdurre in maniera subdola i privati e le aziende private — e che questo principio non vale solo per la legge n. 641, ma per tutto il discorso più ampio che Commissione e Governo si sono impegnati a realizzare nel prossimo autunno.

Anzi a questo punto chiedo, poiché si preannuncia un autunno poco tranquillo per le sorti di questo Governo, se non sia opportuno, visto che il testo ed il titolo del provvedimento sono già predisposti, salvo gli impegni finanziari, tentare di concludere già qualcosa in questo mese di agosto approvando, almeno alla Camera, il testo definitivo, in modo da stabilire un'ipoteca sullo sviluppo futuro della legge.

GUARRA. Dichiaro che i deputati del gruppo del MSI-destra nazionale si asterranno dalla votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Disegno di legge: « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641 » (2241-ter), con il nuovo titolo: « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 »:

Presenti	49
Votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	10

Hanno dichiarato di astenersi 21 deputati.

(Le Commissioni approvano).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1974

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ballardini, Beccaria, Borghi, Bot-
ta, Buzzi, Caiazza, Castiglione, Dall'Armelli-
na, Degan, Ferrari, Fusaro, Giglia, Giorda-
no, Lapenta, Lindner, Luraschi, Mantella,
Padula, Perrone, Picchioni, Quaranta, Rausa,
Reale Giuseppe, Santuz, Sboarina, Spitella
e Vitale.

Si sono astenuti:

Bottarelli, Brini, Busetto, Chiarante, Ciai,
Conte, Di Puccio, Federici, Ferretti, Finelli,

Giudiceandrea, Guarra, Palumbo, Pellegatta
Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Sbriziolo
Eirene De Felice, Tani, Tessari, Todros e
Vitali.

La seduta termina alle 12,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO